

## COMUNICATO

### ACCESSO PORTO CIVITAVECCHIA – BANCHINE IN CONCESSIONE AD RCT

A richiesta del Sig. Franco Tinti, il sottoscritto precisa quanto segue.

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie contrastanti in merito alla possibilità ed alle modalità di accesso alle aree portuali di Civitavecchia in concessione ad RCT, ciò anche a seguito della pubblicazione della sentenza del TAR del Lazio Sez. III n. 11117/2010 del 13 maggio 2010.

In merito, lo scrivente, ad onore del vero e della giustizia, riporta di seguito la sintesi della sentenza del TAR del Lazio 1117/2010, la quale ricostruisce in maniera ineccepibile l'intera vicenda; in base a detta sentenza ognuno potrà farsi il proprio libero convincimento.

I nomi delle parti private sono cancellati per ragioni di privacy.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza Ter)  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 11117/2010, proposto dalla XXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Basile

contro

l'Autorità portuale di Civitavecchia,

nei confronti di Roma Cruise Terminal – RCT s.r.l.,

nonché

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, tutte non costituite in giudizio,

e con l'intervento di ad adiuvandum:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità portuale di Civitavecchia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Roma Cruise Terminal – RCT s.r.l.;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di XXXXXXXXXXXXXXX

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

**FATTO**

1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2009 e depositato il successivo 17 dicembre 2009 la XXXXXXXXXXXXXXX s.r.l. impugna i provvedimenti e le disposizioni impartite dall'Autorità Portuale di Civitavecchia ovvero da Roma Cruise Terminal s.r.l. (RCT) in materia di accesso in ambito portuale e, in particolare, ai moli di sbarco ed imbarco passeggeri in concessione a R.C.T., nonché il provvedimento ed atti di concessione ovvero sub concessione di aree demaniali e/o portuali in favore di R.C.T., nella parte in cui prevedono che quest'ultima possa limitare e/o escludere l'accesso alle banchine di carico e scarico passeggeri nei confronti della ricorrente, nella qualità di impresa esercente l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della L. n. 218 del 2003.

Espone, in fatto, di svolgere attività di vettore su strada con noleggio di autobus con conducente ai sensi della L. n. 218 del 2003 e del D.L.vo n. 395 del 2000. Nell'ambito di detta attività, in data 30 settembre 2009 ha comandato il conducente del veicolo targato XXXXX a svolgere un servizio di trasporto ai sensi della L. n. 218 del 2003 nell'ambito

**Avv. ALDO BASILE**

Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma  
Tel. 065123072 – Cell. 3939582815 - Fax 0696708535  
e-mail [aldobasile@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldobasile@ordineavvocatiroma.org)

del porto di Civitavecchia, con regolare prenotazione a mezzo dell'agenzia XXXXXXXXXX. La sera prima del servizio ha dato preavviso alla Roma Cruise Terminal s.r.l. (R.C.T.) – concessionaria delle banchine di attracco e delle aree per il carico e scarico dei passeggeri e per gli imbarchi agli autobus – di dover effettuare il servizio. Peraltro il giorno successivo, mentre i clienti sbarcavano dalla nave, alcuni funzionari della polizia addetti all'Ufficio Frontiera dello scalo marittimo di Civitavecchia hanno contestato all'autista la violazione dell'art. 1174, terzo comma, del codice della navigazione, ritenendo che fosse privo dell'autorizzazione da parte dell'armatore ad effettuare il carico dei passeggeri. La polizia era stata avvisata dai funzionari di R.C.T., secondo i quali l'autobus non rientrava tra le società di noleggio ammesse a svolgere il servizio in questione, sulla base della segnalazione dei funzionari di R.C.T. .

2. Avverso i provvedimenti impugnati, che inibiscono alla ricorrente l'accesso alla banchina, la stessa è insorta deducendo:

*a) Violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 2003, in riferimento alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e al rispetto dei principi di concorrenza L. n. 287 del 1990 – Illegittimità dei provvedimenti impugnati.*

Illegittimamente è stato inibito alla ricorrente l'esercizio della propria attività economica, ingenerando una palese violazione della par condicio tra operatori del settore, alcuni solo dei quali ammessi alla banchina del porto di Civitavecchia.

*b) Violazione e falsa applicazione L. n. 287 del 1990 e L. n. 218 del 2003 in riferimento alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e al rispetto dei principi della concorrenza – Violazione art. 18 L. n. 84 del 1994 – Riordino della legislazione in materia portuale – Violazione D.P.C.M. 27 gennaio 1994 – Principi sull'erogazione dei servizi pubblici – Illegittimità dei provvedimenti impugnati.*

Illegittimamente la R.C.T., concessionaria del servizio di gestione delle banchine del porto di Civitavecchia, pone in essere atti di discriminazione tra operatori del settore e consente solo ad alcune di accedere ai servizi di carico e scarico dei propri clienti sulle banchine stesse, avvantaggiandole rispetto a chi, come la ricorrente, dovrebbe attendere fuori dal porto l'arrivo dei passeggeri.

3. Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 6 febbraio 2010 e depositato il successivo 12 febbraio, la XXXXX s.r.l. impugna la nota della Roma Cruise Terminal del 20 maggio 2009 n. 5/09, recante "Provvedimento urgente in materia di security da adottarsi su tutti i terminal crociere nelle aree in concessione alla Roma Cruise Terminal s.r.l."

Detto provvedimento, unitamente a quelli gravati con l'atto introduttivo del giudizio, è, ad avviso della ricorrente, illegittimo per violazione e falsa applicazione di legge.

Illegittimamente, infatti, è stato introdotto il divieto di accesso alle banchine in concessione ad R.C.T. per gli operatori del servizio di trasporto su strada non accreditati

**Avv. ALDO BASILE**

Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma  
Tel. 065123072 – Cell. 3939582815 - Fax 0696708535  
e-mail [aldobasile@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldobasile@ordineavvocatiroma.org)

dalle agenzie marittime e dagli armatori pur se in possesso, come la ricorrente, del permesso di accesso rilasciato dall’Autorità Portuale di Civitavecchia.

Erroneamente la R.C.T. richiama, a supporto della decisione impugnata, ragioni di sicurezza. Ma la sicurezza è garantita dall’autorizzazione rilasciata dall’Autorità portuale ad entrare all’interno del porto e non certo dall’accreditamento da parte di soggetti privati (le agenzie marittime), che si limitano a stipulare accordi commerciali con tour operator e vettori per il trasporto dei passeggeri, che eventualmente hanno la necessità di usufruire del trasporto su strada.

4. Con l’atto di motivi aggiunti la ricorrente chiede anche la condanna di R.C.T. per i danni economici e all’immagine subiti per effetto degli atti illegittimi adottati, danni che vengono quantificati in € XXXXXXXXXX.

5. Si è costituita in giudizio l’Autorità portuale di Civitavecchia, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

6. Si è costituita in giudizio la Roma Cruise Terminal – RCT s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

7. Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum XXXXXXXXXX

8. Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum YYYYYYYY che ha sostenuto la fondatezza del ricorso.

9. Le società ZZZZZZZ, MMMMMMMMM, CCCCCCCCC non si sono costituite in giudizio.

10. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

11. Alla Camera di consiglio del 25 febbraio 2010, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

12. All’udienza del 6 maggio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

**DIRITTO**

1. In data 15 aprile 2010 la ricorrente ha depositato copia del decreto 3 marzo 2010 n. 17 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, concernente **“Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in aree ristrette in concessione alla Roma Cruise Terminal s.r.l.”**, che ha disciplinato i presupposti e le modalità di accesso alle banchine del porto di Civitavecchia, date in concessione alla Roma Cruise Termina s.r.l. (R.C.T.); la stessa ricorrente ha altresì depositato copia del decreto 5 marzo 2010 n. 34, adottato dall’Autorità portuale di Civitavecchia. Detto decreto è stato

**Avv. ALDO BASILE**

Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma  
Tel. 065123072 – Cell. 3939582815 - Fax 0696708535  
e-mail [aldobasile@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldobasile@ordineavvocatiroma.org)

emanato richiamando, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente nella memoria del 23 aprile 2010, non il decreto n. 17 del 3 marzo 2010, bensì un precedente provvedimento (n. 13 del 31 marzo 2009), a firma congiunta del Presidente dell’Autorità e del Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

**Con detto decreto n. 34 del 2010 è stabilito che per entrare e sostare con veicoli nelle aree portuali di Civitavecchia è necessario richiedere all’Autorità portuale un permesso di accesso, che sarà concesso al termine “dell’iter procedurale vigente e secondo le valutazioni delle Autorità deputate” (art. 1); per il rilascio del permesso di accesso veicolare annuale o pluriennale dovrà essere corrisposta una somma di € 50.00 annue (art. 2, primo comma).**

Nella memoria depositata il 23 aprile 2010 la ricorrente dichiara che, a seguito dell’emanazione dei decreti 3 marzo 2010 n. 17 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e 5 marzo 2010 n. 34 dell’Autorità portuale di Civitavecchia, non ha più interesse alla trattazione del ricorso nella parte volta all’annullamento degli atti della Roma Cruise Terminal s.r.l. che le inibivano l’ingresso al porto e ostacolavano, quindi, il libero svolgimento della propria attività imprenditoriale.

Permane invece l’interesse alla pronuncia sulla domanda risarcitoria, proposta con l’atto di motivi aggiunti.

Il Collegio deve dunque dare atto della sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di annullamento degli atti impugnati sia con l’atto introduttivo del giudizio che nella via dei motivi aggiunti.

2. Residua la domanda risarcitoria, proposta con l’atto di motivi aggiunti.

Omissis .....

Non è stato provato il danno all’immagine, peraltro difficilmente ipotizzabile atteso che alcun addebito è stato fatto alla ricorrente in ordine alla correttezza della sua attività imprenditoriale, che possa averla screditata nel mercato in cui opera. L’inibizione all’accesso nelle aree del porto di Civitavecchia non era infatti rivolto nominativamente alla sola XXXXXXXXXXXX s.r.l. ma a tutte le società non accreditate da una compagnia di bandiera e per sole ragioni di sicurezza.

Non è stato provato neanche il danno economico, non essendo sufficiente aver prodotto in atti documentazione dalla quale si evince l’attività svolta nel predetto porto, atteso che sarebbe stato necessario provare i contratti sfumati a causa del divieto importo da

**Avv. ALDO BASILE**

Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma  
Tel. 065123072 – Cell. 3939582815 - Fax 0696708535  
e-mail [aldobasile@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldobasile@ordineavvocatiroma.org)

R.C.T.. Ciò anche in considerazione del fatto che la stessa attività di trasporto passeggeri non era inibita in assoluto, ma semmai resa più difficile, avendo la Roma Cruise Terminal messo gratuitamente a disposizione un servizio navetta che porta i passeggeri delle navi crociera fuori dal porto, dove li attendono i pulman dei vettori.

Il ricorso dunque, nella parte volta alla condanna della R.C.T. al risarcimento dei danni, deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Il 13/05/2010

Dunque, il Tribunale Amministrativo con la sentenza sopra specificata, su richiesta della ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile in quanto fra la data di presentazione del ricorso (30 novembre 2009) e la data della decisione (6 maggio 2010) è intervenuta l'ordinanza n. 17/2010 della Capitaneria di Porto concernente ***“Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in aree ristrette in concessione alla Roma Cruise Terminal s.r.l.”, che ha disciplinato i presupposti e le modalità di accesso alle banchine del porto di Civitavecchia, date in concessione alla Roma Cruise Termina s.r.l. (R.C.T.)***;

A seguito della ordinanza n. 17/2010 il TAR non aveva, in sostanza, nulla su cui decidere.

Infatti, in proposito il comma 7 dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 stabilisce che: *“Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.”*

Quindi in conformità alla legge e secondo costante interpretazione dei Giudici, il TAR, una volta intervenuta la nuova disciplina della materia di accesso alle aree in concessione ad RCT, **“conforme alla istanza del ricorrente”**, non doveva fare altro che dichiarare il ricorso improcedibile in quanto il ricorrente ha avuto oramai piena tutela.

In merito il TAR del Lazio ha chiarito che : *“È, quindi, da ritenere improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso avverso un provvedimento, come nel caso di specie, revocato in corso di giudizio e sostituito con un nuovo provvedimento, pur se questo non possa essere considerato pienamente soddisfattivo. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 ottobre 2005, n. 8348”*

Quanto sopra tradotto in linguaggio comprensibile a tutti vuole dire che il TAR non si è pronunciato sul ricorso in quanto l'ordinanza n. 17/2010 della Capitaneria di Porto ha soddisfatto le legittime aspettative della ricorrente rispetto alla necessità di avere una regolamentazione per accedere alle aree in concessione da RCT.

Non vuole dire, invece, che la ricorrente ha perso il ricorso, anzi è l'esatto contrario, in quanto la ricorrente con la nuova ordinanza ha visto soddisfatto il proprio interesse legittimo, che era leso dal comportamento di RCT.

**Avv. ALDO BASILE**  
Via Carlo Conti Rossini, 26 - 00147 Roma  
Tel. 065123072 – Cell. 3939582815 - Fax 0696708535  
e-mail [aldobasile@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldobasile@ordineavvocatiroma.org)

Il TAR ha semplicemente preso atto che oggi c'è finalmente una regolamentazione degli accessi alle aree in concessione ad RCT e questa regolamentazione è ritenuta “accettabile ed equa” da parte della ricorrente.

A riprova di quanto sopra RCT ha reso disponibili i moduli per ottenere i permessi accesso alle banchine in applicazione della ordinanza n. 17/2010.

Se poi qualcuno fa orecchio da mercante ovvero è duro di comprendonio ci sono buoni strumenti legali per fare comprendere a chi di dovere.

Un riconoscimento alla ditta Autoservizi TINTI srl che ha messo il proprio nome e la propria faccia di imprenditore in questa battaglia di pochi che è una vittoria per molti.

Per chiarimenti sulle problematiche legate alla sentenza ed alla ordinanza n. 17/2010 potete rivolgervi al mio studio ai numeri sopra specificati ed all'indirizzo di posta elettronica [aldobasile@ordineavvocatiroma.org](mailto:aldobasile@ordineavvocatiroma.org)